



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

Allegato "A" alla deliberazione di G.C. n. 41 del 02.05.2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, di lavori di manutenzione straordinaria edile e sugli impianti nonché di quelli urgenti che necessitano del servizio di reperibilità per l'esecuzione di interventi presso gli edifici e strutture di proprietà del Comune di Conca dei Marini e presso strade, sottoservizi ed altre pertinenze del Comune di Conca dei Marini

	Importo annuo (€)
Importo a base d'asta	13.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
IVA	3.300,00
Importo complessivo contratto	18.300,00



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

Sommario:

- Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro
- Art. 2 – Ammontare economico dell'Accordo Quadro – Categorie dei lavori
- Art. 3 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura
- Art. 4 – Norme e disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 5 – Rappresentante dell'Appalto e domicilio
- Art. 6 – Responsabile del Procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto
- Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro, rinnovi e proroghe
- Art. 8 – Modalità di affidamento dei singoli interventi – Richieste di fornitura
- Art. 9 – Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni
- Art. 10 – Servizio di pronta reperibilità
- Art. 11 – Progettazione dei lavori
- Art. 12 – Monitoraggio degli interventi
- Art. 13 – Verifiche di regolare esecuzione
- Art. 14 – Contabilità dei singoli interventi ordinati tramite RDF
- Art. 15 – Contabilità generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto
- Art. 16 – Conto finale dell'Accordo Quadro e certificato di Regolare Esecuzione
- Art. 17 – Penali
- Art. 18 – Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
- Art. 19 - Cauzione provvisoria e definitiva
- Art. 20 – Garanzie
- Art. 21 – Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 22 – Subappalto
- Art. 23 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 24 – Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
- Art. 25 – Controversie
- Art. 26 – Risoluzione del contratto
- Art. 27 – Clausola risolutiva espressa
- Art. 28 – Recesso
- Art. 29 – Norme e prescrizioni generali per l'esecuzione delle attività
- Art. 30 – Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore
- Art. 31 – Norme generali sui materiali, componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 32 – Proprietà dei materiali di scavo e demolizioni
- Art. 33 – Custodia dei cantieri



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per lo svolgimento dei servizi di manutenzione edile ed impiantistica, nonché per l'esecuzione di piccoli interventi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica, nonché di quelli urgenti che necessitano del servizio di reperibilità per l'esecuzione di interventi presso gli edifici e strutture di proprietà del Comune di Conca dei Marini e presso strade, sottoservizi ed altre pertinenze del Comune di Conca dei Marini.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Accordo Quadro prevede le seguenti tipologie di intervento:

1. Servizio di manutenzione preventiva e guasto/chiamata degli impianti a servizio degli immobili del Comune di Conca dei Marini;
2. Servizio di manutenzione preventiva e guasto/chiamata da attuare sulle strade sottoservizi e altre pertinenze del Comune di Conca dei Marini;
3. Servizio di reperibilità e pronto intervento;
4. Interventi di manutenzione al guasto relativi a:
 - Impianti elettrici e di illuminazione
 - Impianti idrico-sanitari
 - Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature e finiture in genere
 - Controsoffitti
 - Infissi interni ed esterni
 - Intonaci e rivestimenti esterni
 - Opere edili in genere e assistenze murarie
 - Opere strutturali
 - Opere di impermeabilizzazione
 - Opere di falegnameria, vetraio e fabbro
 - Interventi di manutenzione su strade, sottoservizi ed ulteriori pertinenze del Comune di Conca dei Marini.
5. Lavorazioni in economia;
6. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle stesse tipologie previste al punto precedente;
7. Smaltimento in discarica controllata dei materiali di risulta in genere, compreso lo smaltimento a norma di legge di eventuali materiali pericolosi o tossici.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro (ODL – Ordine di Lavoro), completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e, con riferimento alle relative norme UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori oggetto dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore. Pertanto, il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie o dei suoi conduttori, di far eseguire servizi e lavori di manutenzione preventiva e/o al guasto ad altre ditte di fiducia, diverse da quella affidataria dell'Accordo Quadro, senza che quest'ultima possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

patrimonio edilizio del Comune di Conca dei Marini, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 2 - Ammontare economico dell'Accordo Quadro – Categorie dei lavori

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato come segue:

Descrizione	Importo delle attività	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Totale
Importo totale per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023	€ 7.875,00	€ 875,00	€ 8.750,00
Importo totale per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024	€ 13.500,00	€ 1.500,00	€ 15.000,00
Importo totale per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025	€ 13.500,00	€ 1.500,00	€ 15.000,00
Importo totale per il periodo 1° gennaio – 30 maggio 2026	€ 5.625,00	€ 625,00	€ 6.250,00
Importo massimo per l'intera durata del contratto	€ 40.500,00	€ 4.500,00	€ 45.000,00

Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell'IVA.

I lavori di manutenzione commissionabili di cui al precedente punto sono ascrivibili alle seguenti categorie, per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui al D.M. n. 37/2008:

Categoria	Descrizione
OG2	Restauro e manutenzione di beni immobili
OG1	Manutenzione edifici civili e industriali
OS30	Impianti elettrici
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

Tutte le attività oggetto di appalto, come verrà meglio indicato nel seguito, verranno affidate previa sottoscrizione di singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro, denominati "Ordini di Lavoro" (ODL) e compensati a misura.

Trattandosi di un Accordo Quadro e non essendo predeterminabile né il numero, né la tipologia degli interventi di manutenzione che dovranno essere realmente eseguiti, gli importi sopra indicati servono esclusivamente ad identificare il tetto massimo per l'Accordo Quadro. L'ammontare complessivo degli



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

interventi che saranno effettivamente ordinati ed eseguiti varierà in funzione delle specifiche necessità dell'Ente e, pertanto, l'effettivo ammontare annuo delle prestazioni rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al tetto massimo indicato. L'impresa affidataria non potrà nulla pretendere qualora l'ammontare totale degli interventi ordinati ed eseguiti fosse anche sensibilmente inferiore all'importo massimo sopra indicato, ad eccezione del pagamento delle lavorazioni effettivamente eseguite.

Ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, gli oneri per la sicurezza indicati nella prima tabella che precede non potranno essere fatti oggetto di ribasso d'asta. Vista la natura di Accordo Quadro, che non consente di conoscere a priori il numero, la tipologia e il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche l'importo indicato per gli oneri sulla sicurezza costituisce esclusivamente un'indicazione di budget. L'ammontare effettivo degli oneri verrà preventivamente stimato e computato analiticamente per ciascun intervento negli ODL e pertanto potrà risultare anche sensibilmente inferiore rispetto a quello sopra indicato.

Art. 3 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura

Faranno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il vigente tariffario 2023 della Regione Campania.

Faranno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti applicativi (ODL), all'uopo sottoscritti tra le parti per dare attuazione all'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) eventuali elaborati grafici ed altri atti componenti il progetto esecutivo dell'intervento, laddove necessario, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- b) i Piani Operativi di Sicurezza, ovvero i Piani generali di sicurezza e coordinamento laddove necessari;
- c) permessi, autorizzazioni, nulla osta eventualmente necessari per l'esecuzione degli interventi richiesti.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4 - Norme e disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a stipulare i contratti relativi ai singoli interventi (ODL) - entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione dell'ODL medesimo, il cui corrispettivo è valutato con le modalità di cui al successivo specifico paragrafo.

Al momento dell'affidamento del singolo intervento l'Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera, oltre ai noli e trasporti, nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente alla sottoscrizione dell'ODL, l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori o servizi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Durante l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità amministrative regionali, provinciali, comunali, e di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. L'Appaltatore dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere per i quali non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Committenza, avendone tenuto espressamente conto nella formulazione dell'offerta, anche qualora da essi dovessero scaturire gravami e limitazioni alle attività.

Art. 5 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere e comunicare il proprio domicilio al quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore dovrà indicare il nominativo della persona, ovvero delle diverse figure professionali, incaricate di supervisionare l'esatto adempimento delle attività richieste in esecuzione dell'Accordo Quadro. In particolare, l'appaltatore dovrà indicare in anticipo la persona che, munita di specifici poteri, sarà delegata alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi (ODL), fornendo i recapiti presso cui la stessa dovrà rendersi reperibile per ricevere le Richieste di Fornitura, nei modi e tempi previsti negli articoli che seguono.

L'Appaltatore dovrà indicare altresì il nominativo della persona che ricoprirà l'incarico di Direttore Tecnico o direttore di cantiere, laddove necessario.

La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento e/o la sostituzione di tali figure professionali, come anche del personale dipendente dell'appaltatore, qualora ritenuti non idonei, scorretti o negligenti.

Ogni variazione del domicilio o dei recapiti delle persone di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante.

Art. 6 - Responsabile del Procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto

Il Responsabile del Procedimento è anche il soggetto Direttore per l'esecuzione del contratto.

Il Direttore per l'esecuzione potrà essere affiancato da uno o più collaboratori.

L'attività del Direttore per l'esecuzione e dei suoi collaboratori si esplica in tutte le funzioni di controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'appalto al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali.

Al Direttore per l'esecuzione spetta anche il compito della predisposizione degli Ordini di Lavoro attraverso i quali trova attuazione l'Accordo Quadro, che verranno successivamente sottoscritte dal RUP, dall'Appaltatore o dalla persona da lui designata.

Il Direttore per l'esecuzione provvederà tra l'altro alle verifiche di conformità, alla predisposizione degli Stati di Avanzamento, all'emissione dei Certificati di regolare esecuzione nonché a quant'altro necessario per la regolare conduzione dell'appalto.



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

Art. 7 - Durata dell'Accordo Quadro, rinnovi e proroghe

L'Accordo Quadro ha **durata di anni tre decorrenti dalla data della stipula del contratto.**

L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurita la somma posta a base di gara al netto dell'IVA, fermo rimanendo l'obbligo per l'Appaltatore di ultimare le attività già affidate tramite Ordine di Lavoro.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante, nel corso dell'anno di durata dell'accordo, non sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presunto, è facoltà della Stazione Appaltante commissionare l'esecuzione di lavori e/o servizi per la quota residua, anche oltre il termine annuale di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'Appaltatore non potrà pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza chiedendo l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro. In tal caso si procederà alla sottoscrizione di un verbale di inizio attività, sottoscritto dal Direttore per l'esecuzione, nel quale dovranno essere indicate le motivazioni che giustificano l'immediato avvio delle attività. In tal caso, il contratto inizierà a decorrere dalla data del suddetto verbale. Con la sottoscrizione di tale verbale, si potrà procedere all'emissione e alla sottoscrizione degli ODL relativi alle attività dichiarate urgenti.

Art. 8 - Modalità di affidamento dei singoli interventi – Ordini di Lavoro

I servizi di manutenzione programmata e gli interventi di manutenzione al guasto che dovranno essere effettivamente eseguiti verranno affidati mediante specifici Ordini di Lavoro (ODL) i quali, dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore ovvero del suo incaricato, costituiranno i singoli contratti d'appalto attraverso i quali l'Accordo Quadro troverà esecuzione.

Il servizio di reperibilità, come meglio specificato nel seguito, dovrà avere inizio con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e proseguire senza soluzione di continuità fino al termine di durata dell'Accordo medesimo.

Ciascun ODL dovrà indicare:

- la descrizione dell'intervento o servizio da eseguire;
- i termini iniziali e finali di esecuzione dell'intervento;
- l'importo dell'intervento, laddove certo, ovvero il tetto massimo stimato dello stesso, valutato secondo quanto previsto al successivo art. 14.

All'ODL dovranno inoltre essere allegati, ove necessari, eventuale documentazione attinente alla sicurezza (DUVRI, Piani di Sicurezza e Coordinamento), oltre a progetti, schede tecniche e quant'altro necessario per fornire all'appaltatore ogni indicazione utile alla migliore esecuzione dell'intervento.

In caso di urgenza gli interventi potranno essere attivati tramite semplice richiesta, anche verbale, e l'Appaltatore è tenuto ad iniziare immediatamente le lavorazioni o attività indicate. La segnalazione verrà successivamente formalizzata, tramite ODL.

Il rifiuto a ricevere gli ODL, la mancata reperibilità della persona designata, ovvero il rifiuto, non adeguatamente motivato, a sottoscriverle entro un giorno lavorativo dalla richiesta, verrà considerato grave inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà essere sanzionato come previsto negli articoli successivi.

L'ODL, una volta sottoscritto, costituisce contratto d'appalto attuativo dell'Accordo Quadro e pertanto produce effetti a carico di entrambe le parti.

In nessun caso l'importo massimo indicato nell'ODL potrà essere superato. Qualora lo stesso, all'atto pratico,



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

si rivelasse insufficiente al completamento delle lavorazioni, dovrà essere obbligatoriamente emesso un nuovo ODL a integrazione. Viceversa, l'importo effettivo da corrispondere all'Appaltatore per ciascun intervento verrà computato a misura sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite, sicché tale importo potrà risultare anche sensibilmente inferiore alla somma preventivata come tetto massimo nell'ODL, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle lavorazioni e attività effettivamente eseguite. Gli eventuali importi residui torneranno disponibili per nuovi affidamenti.

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare un ODL qualora, prima della sua esecuzione, dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria l'emissione. In tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di ridurre, a proprio insindacabile giudizio, le lavorazioni previste in un ODL, ovvero di sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che l'appaltatore possa avere nulla a pretendere salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attività effettivamente eseguite.

Art. 9 - Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli eventuali termini di inizio e fine lavori indicati in ciascun ODL. Il ritardo immotivato nell'avvio dell'esecuzione ovvero nell'ultimazione dei singoli interventi sono passibili di penali, come indicato nel seguito del presente Capitolato.

I termini indicati nei singoli ODL possono essere sospesi a discrezione della Committenza con ripresa della decorrenza degli stessi dopo la redazione del verbale di ripresa delle attività. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non riesca ad ultimare l'intervento nei termini prefissati, potrà chiedere una proroga al Direttore per l'esecuzione, anche informalmente via e-mail. La proroga è concessa o negata entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La mancata risposta nel termine previsto costituisce silenzio- diniego.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Committenza o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla Committenza, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dei termini di inizio o ultimazione delle attività i ritardi o gli inadempimenti di imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette imprese o fornitori o tecnici.

Art. 10 - Servizio di pronta reperibilità

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità operante 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno (feriali e festivi), nonché il pronto intervento (entro 1 ora dalla chiamata) a fronte di eventuali situazioni che potrebbero costituire pericolo per le persone o rischio di danno per gli immobili.

A tale scopo, in vista della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'appaltatore dovrà comunicare alla Committenza numeri telefonici e/o altri riferimenti del/dei Referenti per il servizio di reperibilità.

Il servizio dovrà essere mantenuto sempre attivo, a prescindere da eventuali ritardi nella formalizzazione degli ODL. Eventuali ritardi nella formalizzazione degli ODL attinenti a tale servizio non autorizzano l'appaltatore alla sospensione del servizio medesimo, fermo rimanendo il suo diritto al corrispettivo, come previsto nell'elenco prezzi.

Tale corrispettivo compensa tutti gli oneri e spese derivanti dall'attivazione e funzionamento del servizio, compreso il tempo nonché i mezzi impiegati per raggiungere il luogo di eventuali interventi effettivamente attivati.

Verranno invece compensati a parte gli interventi effettivamente eseguiti, per i quali saranno emessi ODL con le modalità previste per gli interventi urgenti.

Il servizio dovrà essere organizzato in maniera tale che, in caso di chiamata, il personale addetto sia in grado di provvedere senza indugio e senza necessità di presenza fisica di personale della Committenza alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per l'eliminazione immediata delle situazioni di pericolo, compreso il ricorso a eventuali transennamenti, delimitazione di aree, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, ecc. al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al massimo i possibili danni sia diretti che indotti a strutture e impianti.

Gli interventi inoltre, dovranno provvedere, per quanto possibile, al ripristino della funzionalità delle parti interessate.

Art. 11 - Progettazione dei lavori

Qualora per alcuni dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro si rendesse necessaria la progettazione degli interventi, questa sarà eseguita da tecnici della Stazione Appaltante o da professionisti esterni da essa incaricati. Lo stesso accade per eventuali necessità di nomina di Coordinatore in fase di progettazione o di esecuzione.

Sarà cura della Stazione Appaltante la predisposizione e l'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici, nonché delle autorizzazioni urbanistiche, compresi tutti gli oneri per diritti, bolli, ecc.

Restando a carico dell'appaltatore la sola esecuzione dei lavori comprensiva di tutti gli oneri e adempimenti ad essa connessi, computati a misura con i prezzi assunti in Accordo Quadro.

L'eventuale progettazione verrà allegata all'Ordine di Lavoro emesso per l'esecuzione dello specifico intervento.

Art. 12 - Monitoraggio degli interventi

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante ogni indicazione atta a garantire il monitoraggio



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

degli interventi eseguiti, in particolare la trasmissione al RUP/DEC della documentazione fotografica in tempo reale dello stato dei luoghi, pre e post intervento. La mancanza di tali indicazioni costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali. In particolare, con cadenza settimanale, nel giorno concordato con il Direttore per l'esecuzione, l'appaltatore dovrà comunicare le attività programmate per la settimana, con orari e luoghi di esecuzione (in particolare per gli interventi di manutenzione preventiva) in maniera tale che questi possa esercitare la propria attività di controllo, fornendo altresì un resoconto delle attività eseguite nella settimana precedente, corredate da eventuale documentazione necessaria o comunque richiesta dalla committenza.

L'assenza di tali comunicazioni o il ritardo nell'invio dei resoconti, comportando di fatto una difficoltà o addirittura l'impossibilità di verificare i lavori eseguiti nel periodo di riferimento, sarà passibile di penale come previsto nei successivi articoli del presente Capitolato.

Il perdurante rifiuto (dopo due solleciti ripetuti per iscritto) a presentare i programmi e/o resoconti delle attività potrà comportare il diritto della Committenza a risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore in ragione dell'impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.

L'inoltro dell'ODL e l'esecuzione delle lavorazioni previste nelle stesse da parte dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 13 - Verifiche di regolare esecuzione

La verifica della regolare esecuzione è diretta ad accertare che i servizi/lavori oggetto di esecuzione siano stati

eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.

Dopo l'ultimazione di ciascun intervento, ordinato a mezzo di ODL, il Direttore per l'esecuzione ne accerta l'effettiva ultimazione verificando la regolare esecuzione.

L'inserimento di una lavorazione all'interno di un SAL e l'emissione del relativo Certificato di pagamento, anche senza ulteriori atti formali, costituiscono controllo della regolarità tecnica e contabile dei lavori, fatto salvo quanto prescritto in materia di collaudi e vizi occulti.

Art. 14 - Contabilità dei singoli interventi ordinati tramite ODL

Tutti gli interventi ordinati a mezzo di Ordini di Lavoro verranno computati a misura in analogia alle norme previste per la contabilità dei lavori pubblici, applicando alle singole quantità effettivamente eseguite i prezzi desunti nell'ordine da:

- a) l'Elenco Prezzi del vigente tariffario 2023 Regione Campania; In mancanza di prezzi unitari si potrà procedere:
- per assimilazione ai prezzi esistenti;
 - attraverso la determinazione di nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e analisi prezzi;
 - procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di regolare fattura quietanzata, oltre ad eventuale posa in opera da computarsi in economia.

Ai prezzi come sopra computati verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara

Per eventuali lavori o interventi in economia, il corrispettivo verrà desunto sulla base delle tariffe ufficiali dei prezzi della mano d'opera relativi al contratto edile, incrementati del 15% + 10% per tener conto delle spese generali e dell'utile di impresa. In tal caso il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà applicato ai soli incrementi per spese generali e utile come sopra determinati.

Al corrispettivo delle lavorazioni saranno aggiunti, se del caso, gli oneri per la sicurezza, computati



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

analiticamente e non soggetti al ribasso d'asta.

La remunerazione della mano d'opera comprende e compensa la movimentazione del personale, la dotazione di attrezzature minute, quali ad esempio trapani, frullini, saldatrici, scale, strumenti di misura ecc. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte, e comprendono e compensano tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi eventuali oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato ma comunque necessari per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, comprensive di materiali e mezzi d'opera.

I prezzi contrattuali, come sopra determinati, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate.

I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente Capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c., con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Per ciascun ODL emesso dalla Stazione Appaltante, la contabilità verrà eseguita in contraddittorio al termine di tutte le lavorazioni previste nell'ODL medesimo. Solo in caso di attività continuative (come ad esempio la reperibilità) ovvero in caso di interventi particolarmente prolungati, potrà essere consentita una contabilizzazione parziale, riferita al periodo di esecuzione, e comunque minimo mensile.

Dopo la sottoscrizione della contabilità da parte del Direttore dell'esecuzione e dell'Impresa, si procederà alla fatturazione dell'intervento, come previsto negli articoli che seguono.

Art. 15 - Contabilità generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto

Le attività eseguite dall'Appaltatore a seguito degli Ordini di Lavoro verranno remunerate tramite acconti emessi con cadenza bimestrale.

In particolare, per ciascun bimestre verranno raccolti in un documento contabile riepilogativo (Stato di Avanzamento) di tutti gli interventi eseguiti e completati entro il bimestre. Tale documento dovrà essere redatto entro 15 giorni dalla fine del bimestre e sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione e dall'Impresa.

Gli Stati di Avanzamento successivi al primo, oltre ai corrispettivi degli interventi eseguiti nel bimestre, dovranno riportare, in maniera progressiva, l'ammontare degli stati di avanzamento precedenti, in maniera da evidenziare una contabilità progressiva.

Sulla base degli Stati di Avanzamento come sopra redatti, il RUP, entro 10 giorni, autorizzerà i pagamenti in acconto, tramite Certificati di Pagamento, sui quali sarà operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa verifica del DURC.

Solo dopo l'emissione del Certificato di Pagamento, l'Appaltatore potrà presentare fattura allegando alla stessa obbligatoriamente copia dei documenti contabili (Stato Avanzamento e Certificato di Pagamento) ed indicando il codice CIG.

In mancanza di tali documenti e indicazioni la fattura non potrà essere accettata dalla Committenza e verrà



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

pertanto restituita all'Appaltatore per la riemissione secondo le corrette modalità, con conseguente interruzione dei termini per il relativo pagamento.

Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Appaltatore le penali eventualmente comminate, nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni.

La fattura verrà pagata, al termine delle prestazioni, a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136/2010.

In caso di subappalti è necessario che l'appaltatore, entro 20 giorni dal pagamento della rata di acconto, trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dagli eventuali subappaltatori nel bimestre di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere al pagamento dell'acconto successivo.

Art. 16 - Conto finale dell'Accordo Quadro e Certificato di Regolare Esecuzione

Alla scadenza di ciascun anno di durata dell'Accordo Quadro verrà redatto un certificato di ultimazione delle attività e, successivamente, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun anno di durata dell'Accordo Quadro verrà emesso un Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e servizi, previa consegna da parte dell'Appaltatore di tutte le eventuali certificazioni dei lavori eseguiti, collaudi tecnici. In mancanza di tale consegna il Certificato non potrà essere emesso fino a quando l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dell'esecuzione, controfirmato dall'Impresa e approvato dal RUP, attesta la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni, dopo la sua sottoscrizione.

Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione l'appaltatore potrà presentare fattura per il pagamento delle ritenute. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni.

Il pagamento dei corrispettivi e lo svincolo delle ritenute non costituiscono presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, l'appaltatore infatti risponde per le difformità ed i vizi delle opere ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione delle attività riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Qualora la Stazione Appaltante esercitasse la sua facoltà di rinnovo dell'Accordo Quadro, ai fini della contabilizzazione di lavori e servizi, emissione di rate in acconto ecc. ciascun rinnovo sarà valutato come appalto separato. Pertanto, si provvederà per ciascun anno all'emissione di conto finale e certificato di regolare esecuzione e la contabilità ripartirà ex novo, con l'emissione del primo SAL ecc.

Art. 17 - Penali

Qualora il Committente accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse, entro il termine stabilito, ad eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali di importo compreso tra € 250,00 e € 1.000,00 per ciascuna infrazione contestata. In quest'ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale e all'Appaltatore



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

verrà addebitata una penalità commisurata alla gravità della inadempienza accertata, a giudizio insindacabile del Committente medesimo. L'Appaltatore potrà comunque formulare le sue osservazioni/deduzioni, con onere documentale della prova, entro 8 giorni lavorativi dalla contestazione.

Resta fermo che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, quest'ultimo avrà la facoltà di adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio più conveniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico dell'Appaltatore le spese e gli eventuali danni conseguenti, senza eccezione alcuna.

L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi ODL e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. Dette penali saranno applicate separatamente e i corrispondenti importi potranno essere cumulati.

L'importo delle penali applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell'Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione.

Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti negli ODL, dipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell'Appaltatore, si darà luogo all'applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l'esecuzione delle attività sarà applicata una penale **da € 50,00 a € 300,00** che verrà determinata dal Committente in funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Tale penale verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
 1. nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data indicata dal Committente;
 2. nella ripresa dei lavori/servizi successiva al verbale di sospensione rispetto alla data indicata dal Committente;
 3. nell'ultimazione delle prestazioni rispetto alla tempistica stabilita dal Committente;
 4. nel rispetto dei termini imposti dal Committente per il ripristino di eventuali opere non conformi o danneggiate.
- b) Nel caso di ritardi nell'esecuzione di prestazioni di "Reperibilità e Pronto Intervento" rispetto ai termini stabiliti, verrà applicata una penale **da € 50,00 a € 300,00** per ogni ora di ritardo nell'inizio di ciascun intervento, che verrà determinata dal Committente in funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.

L'importo delle penali non potrà eccedere la misura del 10% di ciascun ODL. Globalmente le penali non potranno superare il 10% dell'importo dell'intero Accordo Quadro. Diversamente, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso.

Art. 18 - Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali subappaltatori dovessero arrecare agli immobili e a tutto quanto in essi contenuto.

L'Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto del Comune di Conca dei Marini che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine l'Appaltatore dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) e garanzia di manutenzione,



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

con massimali di garanzia non inferiori all'importo di € 250.000,00 per sinistro e per persona.

Art. 19 - Cauzione provvisoria e definitiva

Prima di procedere alla stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà fornire polizza definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti.

Art. 20 - Danni

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell'Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore medesimo).

I danni che dovessero derivare dall'esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti.

In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Art. 21 - Disposizioni in materia di sicurezza

21.1- Assetto generale

I servizi e lavori in appalto non sono inquadrabili in interventi predeterminati, ma dipendono dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nel corso di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi di lavori, servizi e forniture, il Committente provvederà ad inquadrarli nelle specifiche ipotesi previste dal D.Lgs. 81/08 e ad attuare i necessari adempimenti di competenza in materia di SSSL.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono dare evidenza sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) con riferimento alle modalità indicate allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

21.2- Promozione della cooperazione e coordinamento in materia di SSSL

L'Appaltatore, nell'ambito dei propri obblighi, darà attuazione a quanto indicato nell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 al fine di rendere efficaci le misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o, dove non possibile, ridurre rischi da interferenza tra le attività dell'appaltatore e del committente.

I relativi oneri della sicurezza verranno preventivamente ed analiticamente stimati per ogni specifico ordine di lavoro ed indicati nel DUVRI di dettaglio riferito allo specifico ordine di lavoro.

L'impresa esecutrice, prima dell'effettivo inizio delle singole lavorazioni, dovrà comunque presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno dei contenuti minimi, di cui all'allegato XV del D.Lgs.



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

81/08, quale documento di valutazione dei rischi riferito alla specifica tipologia di intervento che verrà eseguito.

L'Appaltatore dovrà nominare un referente per la sicurezza il quale farà da riferimento in materia di SSLL per la Direzione Lavori. Il nominativo del referente dovrà essere comunicato al RUP.

21.3- Cantieri e Piani di Sicurezza

Il Committente, laddove ne ravvisasse la necessità, in relazione ad uno specifico ordine di lavoro le cui opere risultino inquadrabili nell'ambito di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri), nominerà un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, a norma degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 81/08. In tal caso l'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori redige e consegna alla stazione appaltante eventuali proposte integrative al PSC ed un piano operativo di sicurezza (POS). Qualora non ricorrano gli obblighi della nomina del Coordinatore per la sicurezza, sarà onere dell'Appaltatore, redigere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere quantomeno gli elementi minimi richiamati all'allegato XV del già più volte citato D.Lgs. 81/08.

21.4- Prescrizioni generali in materia di SSLL

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste.

Restano a carico dell'Appaltatore e dell'impresa esecutrice tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le opere appaltate, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso, in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione che verranno assunte. Egli sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i terzi presenti nei luoghi in cui si eseguono le lavorazioni, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure che egli abbia definito.

Le maestranze dovranno essere dotate di cartellino di riconoscimento.

Si richiama l'obbligo dell'Appaltatore in materia di informazione e formazione delle proprie maestranze in materia di SSLL e dell'onere di verificare l'attuazione di tale obbligo nei confronti degli eventuali subappaltatori. In caso di inadempienze in merito all'informazione e formazione, i lavoratori coinvolti dovranno immediatamente essere allontanati, con riserva della Committenza di darne comunicazione agli organi di vigilanza in materia di SSLL.

L'Appaltatore è tenuto a verificare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e sottoposti, periodicamente, secondo le norme vigenti e della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto e all'applicazione delle norme di sicurezza e salute del lavoro al proprio Servizio di Sicurezza.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale.



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

Art. 22 - Subappalto

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, qualora dichiarato in sede di offerta, è consentito il subappalto in conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi/lavori o le parti di opere che intende subappaltare e che lo stesso provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante di tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti. Il subappaltatore, inoltre, deve essere qualificato nella categoria di lavori, servizi o forniture, e non devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e all'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. I pagamenti sono comunque subordinati all'acquisizione dei DURC del subappaltatore, nonché a tutte le altre verifiche e disposizioni previste dalle norme vigenti.

Art. 23 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza alle associazioni stipulanti, dalla natura industriale o



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del 2010.

Art. 24 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

La stipula del Accordo Quadro, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore e la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come previsto nel presente Capitolato Speciale.

Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

1. Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non sia già noto;
2. Verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti previdenziali e dalla Cassa Edile come sopra quantificati.



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

Art. 25 - Controversie

La pianificazione delle attività che richiedano la cooperazione tra la committenza e l'Appaltatore, nonché l'esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell'esecuzione degli ODL, sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalle Parti i quali dovranno coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:

1. Qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all'interpretazione, all'esecuzione del presente Capitolato e degli Ordini di Lavoro;
2. L'istruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;
3. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione delle prestazioni;
4. Qualunque altro argomento individuato dalla comune volontà delle Parti.

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale, mentre la definizione delle controversie verrà demandata alla magistratura ordinaria del Foro di Salerno.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal d. lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante inoltre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto qualora le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto.

In tali casi, l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate "gravi inadempienze" le azioni e/o i comportamenti per i quali l'Appaltatore:

- si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente Capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
- non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;
- utilizzi subappaltatori non autorizzati;
- sospenda o ritardi in modo ingiustificato l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e degli ODL conseguenti qualora:

- l'Appaltatore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata;
- l'Appaltatore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento.

In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

In ogni caso resta fermo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per ogni danno da essa subito in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di questi danni la Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 27 - Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, nel caso in cui l'Appaltatore si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- ritardo nell'esecuzione delle attività o altri inadempimenti che comportino l'applicazione di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro;
- affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del Committente;
- mancata sottoscrizione degli ODL entro un giorno lavorativo decorrente dalla sua ricezione e/o mancato avvio dell'esecuzione delle attività senza giustificato motivo (valutato a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante), entro i termini indicati nelle stesse RDF per n. 5 volte anche non consecutive;
- mancato o ritardato invio delle comunicazioni settimanali in merito alle attività programmate o effettuate per almeno n. 5 volte anche non consecutive;
- violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Stazione Appaltante circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all'esecuzione del servizio;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dagli ODL;
- mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora da parte della Stazione Appaltante;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attività quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni altra causa prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o PEC.



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

Art. 28 - Recesso

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro, ovvero da uno o più degli accordi attuativi affidati tramite Ordini di Lavoro, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'esecutore con lettera raccomandata A/R o PEC, ovvero dalla data indicata in detta comunicazione, nella quale verranno anche comunicate le modalità del recesso, ovvero se e quali lavorazioni e/o attività debbano comunque essere completate.

L'Appaltatore è obbligato ad attenersi alle disposizioni del Committente in merito alla riconsegna di aree e attività, senza ritardo alcuno, con l'unico diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'esecutore, il Committente corrisponderà a quest'ultimo il 10% dell'ammontare delle attività espressamente ordinate a mezzo di Richiesta di Fornitura e non ancora eseguite.

Nulla è dovuto all'Appaltatore in alcun caso per attività non ordinate tramite RDF né, ad alcun titolo, per l'ammontare residuo a disposizione nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Art. 29 - Norme e prescrizioni generali per l'esecuzione delle attività

L'esecuzione dei servizi e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

L'Appaltatore provvederà all'esecuzione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e obblighi connessi in funzione della natura degli interventi.

Gli interventi ordinati tramite ODL potranno riguardare qualsiasi tipologia di attività inerente alla manutenzione degli immobili e quant'altro compreso nell'oggetto dell'Accordo Quadro e dovranno essere eseguiti nei tempi e modi previsti dalla Stazione Appaltante.

Trattandosi di attività di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche periodi di interruzione o di ridotta attività, che evidentemente non hanno caratteristiche di sospensione, né possono determinare alcuna pretesa di maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc..) ad esse applicabili.

In particolare, per ciascun intervento dovrà essere applicata la "regola dell'arte" in fase esecutiva, dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato anche e soprattutto in relazione al particolare pregio architettonico degli edifici all'interno dei quali si espletano i servizi stessi.

Nella fase esecutiva l'Appaltatore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

In caso di lavorazioni che potenzialmente potrebbero provocare disturbo alle attività svolte negli edifici, in aggiunta alle usuali norme di sicurezza e regole di esecuzione l'Appaltatore, senza alcun incremento di corrispettivo dovrà:

- installare o integrare i mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.) in maniera da limitare al massimo i disturbi;
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prescrivere che alcuni interventi siano eseguiti in assenza di utenti dagli immobili, concentrandoli quindi in particolari orari (anche notturni) o giornate (festive o prefestive) o determinati periodi dell'anno; in questi casi l'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a queste particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere a tali necessità, senza per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi dovranno essere completati con il trasporto a discarica o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 30 - Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 207/2010 (limitatamente agli articoli ancora in vigore) e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutte le norme e documenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore per l'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che i servizi e lavori vengono effettuati a regola d'arte. In nessun caso l'Appaltatore potrà dar corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
2. Ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Committente;
3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato e nel contratto;
5. La pulizia dei luoghi di esecuzione delle attività, dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre imprese e subappaltatori;
6. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per l'esecuzione delle attività nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
7. La fornitura e manutenzione di eventuali cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna ed eventuale illuminazione notturna dei cantieri o luoghi di espletamento delle attività;



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli di servizi e lavori tenendo a disposizione del direttore per l'esecuzione disegni e tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
9. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committenza; nel caso di sospensione delle attività deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
10. L'adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
11. Il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
12. L'ottemperanza alle prescrizioni in materia di esposizioni ai rumori;
13. Il completo sgombero di cantieri o luoghi di esecuzione dei servizi entro 3 giorni dall'ultimazione delle attività;
14. L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, fermo il diritto per la Committenza di eseguirle alla presenza di due testimoni qualora l'Appaltatore, invitato, non si presentasse;
- b) a firmare con sollecitudine i documenti contabili sottopostigli dal Direttore per l'esecuzione, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al Direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dell'esecuzione;
- d) a produrre alla Committenza adeguata documentazione fotografica relativa alle attività e lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Committenza. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 31 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli Ordini di Lavoro nonché degli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessari.



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

*Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio*
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa)
tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle vigenti disposizioni normative.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture.

Art. 32 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizioni

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. Essi debbono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali provenienti da scavi e demolizioni a discrezione della Committenza.

Art. 33 - Custodia dei cantieri

Resta a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela di eventuali cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione delle attività e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.